



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0004028 - 23/07/2013 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO: me

Roma, 22 LUG. 2013

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di TORINO
Via Carlo Alberto 59
10123 Torino

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 158/2013 _ società tra professionisti _

Con riferimento ai quesiti formulati in data 6 giugno 2013 con i quali si chiedono indicazioni in merito a taluni aspetti della disciplina delle STP si osserva quanto segue.

1. La questione relativa alla costituzione delle STP unipersonali è assai dibattuta. Come evidenziato nella circolare 32/IR del 12 luglio 2013, se da un lato, il comma 3 dell'art. 10 della legge 183/2011 prevede la possibilità di costituire STP secondo i modelli societari regolati dal titolo V del libro V del codice civile e conseguentemente sembra ammettere anche la costituzione di STP nella forma di srl o spa unipersonale, lo stesso articolo sembra escludere tale possibilità, laddove dispone che l'attività professionale dedotta nell'oggetto sociale deve essere esercitata in via esclusiva da parte dei soci (art. 10, comma 4, lett. a), ovvero quando impone che dalla denominazione sociale deve emergere con chiarezza che si tratta di società tra professionisti, vale a dire di società costituita per l'esercizio in forma associata della professione (art. 10, comma 5).
2. In merito all'iscrizione della STP nell'albo professionale oltre a ribadire quanto già affermato nell'informativa 2/2013 del 21 maggio 2013 in merito alla necessità che la STP sia iscritta nella sezione speciale dell'albo tenuto dall'Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società, si ritiene che nulla vieti ai soci professionisti di richiedere successivamente l'annotazione della STP anche negli albi tenuti dagli Ordini territoriali in cui essi risultano iscritti.
3. Per quanto attiene all'organizzazione della sezione speciale dell'albo dedicata ad accogliere le STP, si ritiene che debba essere costituita un'unica sezione speciale senza operare alcuna ulteriore distinzione fra STP uniprofessionali e multiprofessionali, ovvero tra STP costituite fra professionisti iscritti nella sezione A e quelle costituite fra professionisti iscritti nella sezione B dell'albo, anche nella considerazione che le STP possono essere costituite fra professionisti iscritti in sezioni diverse dello stesso albo.
4. Quanto al certificato di iscrizione all'albo dei soci professionisti che deve essere allegato alla domanda di iscrizione della STP, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. c), DM 34/2013, si ritiene

che lo stesso debba essere sostituito dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 (art. 40, comma 1, DPR n. 445/2000). Si ricorda infatti che, in materia di rilascio di certificazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, l'art. 15 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (cd. Legge di stabilità 2012) ha modificato l'art. 40 del DPR 445/2000 stabilendo che:

- le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione (in ordine a stati, qualità personali e fatti) sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della P.A. e i gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 (art. 40, co. 1, D.P.R. n. 445/2000);
 - sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve apporsi, a pena di nullità, la dicitura: *"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"* (art. 40, co. 2, D.P.R. n. 445/2000).
5. L'art. 9, comma 3 del DM 34/2014 dispone che il Consiglio dell'Ordine proceda all'iscrizione della STP nella sezione speciale dell'albo dopo aver verificato l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento. Orbene ancorchè nessuna norma del regolamento sembra occuparsi direttamente dell'oggetto sociale, diverse sono le norme che lo richiamano indirettamente. Particolarmente significative sono le disposizioni di cui
- all'art. 1, comma 1, lett. a) per le quali la STP è la società tra professionisti, costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile ed alle condizioni previste dall'art. 10, commi 3-11 della legge n. 183/2011, avente come oggetto sociale l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
 - all'art. 8, comma 2 relative all'individuazione dell'attività prevalente delle STP multidisciplinari;
 - all'art. 9, comma 3 relative all'indicazione dell'oggetto professionale fra gli elementi obbligatori da indicare nella sezione speciale per ciascuna STP;
 - all'art. 11 le quali prevedono che a seguito del venir meno di uno dei requisiti previsti dalla legge o dal regolamento il Consiglio dell'ordine possa procedere alla cancellazione della società dall'albo. Orbene deve ritenersi che se il Consiglio dell'Ordine può disporre la cancellazione dall'albo per la perdita dei requisiti previsti dalla legge 183/2011, allo stesso modo possa negare l'iscrizione per mancanza dei requisiti fissati dalla 183/2011, come nel caso in cui l'oggetto sociale non preveda esclusivamente l'esercizio dell'attività professionale da parte dei soci.
- Quanto all'oggetto sociale va chiarito che seppur l'esclusività dell'oggetto sociale preclude l'inclusione di attività che non siano professionali, ma imprenditoriali o relative ad ambiti di lavoro autonomo non riconducibili all'ordinamento dei soci professionisti, devono ritenersi comunque ammissibili le attività strumentali o complementari rispetto all'esercizio della professione o la fornitura di beni strumentali e servizi accessori che consentano o facilitano l'esercizio della professione.
6. Quanto al procedimento di iscrizione si ritiene che siano applicabili anche per l'iscrizione delle società nella sezione speciale dell'albo le disposizioni di cui all'art. 37, commi 3, 4, 5 e 6, D.Lgs. 139/2005. Non si ritengono applicabili le disposizioni del comma 2 del citato articolo in quanto assorbite dalle previsioni dell'art. 10, DM 34/2013.
7. I trasferimenti dei soci professionisti da un albo territoriale ad un altro sono influenti ai fini dell'iscrizione della STP nell'albo. La STP, infatti, è iscritta e rimane iscritta nella sezione speciale dell'albo tenuto dall'Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione

